

DL n. 24 del 24 marzo 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza

[a partire dal prossimo 1 aprile]

Il decreto è trasmesso alle Camere per essere convertito in legge entro il 25 maggio.

Le misure che seguono sono state precedute da quelle già assunte con il cosiddetto **“decreto Ucraina” (DL n. 21 del 21.3.2022)**, pubblicato in GU il 21 marzo 2022, dove è stata prevista la **proroga dell’organico Covid per** Ata e docenti:

- nelle scuole, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, la proroga dei contratti Covid deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni, come previsto dal calendario regionale;
- per le scuole dell’infanzia, che terminano il 30 giugno, possono essere prorogati fino a tale data esclusivamente i contratti per il personale docente.

Con il decreto n. 21 dello scorso 21 marzo sono state anche stanziati ulteriori risorse:

- 200 milioni di euro per l’anno 2022 per le proroghe,
- 30 milioni di euro, ripartiti tra le istituzioni scolastiche statali in funzione del numero di allievi frequentanti, per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni per la scuola nel DL n. 24 del 24.3.2022

➤ Isolamento e autosorveglianza [art. 4]

Le regole su isolamento e autosorveglianza valgono per chi è vaccinato e per chi non è vaccinato.

Dal 1° aprile e fino a guarigione rimane in **isolamento** chi è risultato positivo al Sars Cov.2.

Il regime di isolamento cessa con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati e inviato con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione.

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 sono obbligati al regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.

All'eventuale prima comparsa dei sintomi sono obbligati a effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati. Se ancora sintomatici effettuano un test al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

➤ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie **[art. 5]**

Fino al 30 aprile obbligo di utilizzo di mascherine Ffp2 per l'accesso ai mezzi di trasporto e agli spettacoli aperti al pubblico. Non c'è l'obbligo per i bambini fino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine, durante le attività sportive e quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Obbligo di mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di 1^a e 2^a grado.

Fino al 30 aprile, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche.

➤ Graduale eliminazione del green pass base **[art. 6]**

Concorso scuola, fino al 30 aprile green pass base.

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, per l'accesso ai concorsi pubblici è obbligatorio possedere la certificazione verde COVID-19 (vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base). Anche per i concorsi che si stanno svolgendo in queste settimane **[art. 6 co. 2c]**.

➤ Obbligo vaccinale del personale [art. 8]

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Nel decreto è ribadito che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Senza l'effettuazione della vaccinazione o senza la presentazione della richiesta di vaccinazione il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.

“In caso di mancata presentazione di documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale ... l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica” [art. 8 co. 4/4ter.2-3].

Insomma, a differenza che in passato, quando i docenti non vaccinati erano stati sospesi dal servizio, adesso continueranno a non poter fare lezione ma dovranno comunque svolgere delle attività a supporto della scuola, ma che non comportino lo stare a contatto con gli alunni.

I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato con l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica **[art. 8 co. 4]**.

Fino al 30 aprile il personale potrà accedere ai luoghi di lavoro esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test) **[art. 8 co. 6]**.

- Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo **[art. 9]**

Si possono svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. **[art. 9 co. 1]** .

Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia **[art. 9 co. 2]**

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza. Per docenti ed educatori e per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale [art. 9 co. 3]

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni di una classe, le attività proseguono in presenza. Per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

DDI - La didattica digitale integrata [art. 9 co. 4]

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata. Serve la richiesta della famiglia o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano [art. 9 co. 5b].

Non si può accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5° [art. 9 co. 5c].

A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori